

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2698

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCOTTO, COSTANTINO, DURANTI, MARCON, PIRAS, QUARANTA**

Norme per l'inclusione della conoscenza e dell'addestramento all'uso delle risorse della nonviolenza nell'ambito dei percorsi didattici per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale delle Forze di polizia

*Presentata il 4 novembre 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Troppe volte ormai, negli ultimi anni, si è assistito a un uso eccessivo della forza da parte delle Forze di polizia del nostro Paese: volendo anche solo prendere in considerazione gli ultimi quindici anni, sono state numerose le occasioni, a partire dai drammatici giorni del G8 di Genova fino ad arrivare alle violente cariche subite pochi giorni fa dagli operai delle acciaierie di Terni che manifestavano pacificamente a Roma, in cui un utilizzo spropositato e incauto della forza ha creato problemi invece che soluzioni. Molto spesso, al contrario, nella gestione dell'ordine pubblico o di singoli individui che si presume abbiano delinquito, un accorto uso della nonviolenza avrebbe potuto rendere più efficace l'in-

tervento delle Forze di polizia; la nonviolenza, infatti, è una grande risorsa per la democrazia ed oggi più che mai vi è bisogno dell'impegno di tutti in difesa e a promozione della legalità, della democrazia e dei diritti umani. Proprio perché le Forze di polizia svolgono una funzione decisiva di difesa della sicurezza pubblica, di tutela della legalità e di garanzia del rispetto dei diritti di tutte le persone, così come prevede l'ordinamento vigente, è utile e necessario che possano disporre di una formazione che permetta loro di avvalersi delle grandi risorse della nonviolenza sul piano formativo, comunicativo, relazionale e operativo. La proposta di legge mira a mettere a disposizione delle Forze di polizia strumenti interpretativi e

operativi adeguati per agire in modo costantemente rispettoso della dignità umana nello svolgimento delle proprie mansioni, a fornire agli operatori addetti al controllo del territorio e alla protezione dei diritti un quadro di riferimento categoriale e applicativo coerente con la Costituzione e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a offrire un'occasione di riflessione sulle dinamiche relazionali e sulle strategie operative e cooperative nel rapporto interpersonale e nel conflitto con la persona o con le persone nei cui confronti si interviene e con cui quindi si interagisce e a mettere, infine, a disposizione indicazioni utili per un approfondimento delle problematiche

non solo giuridiche, procedurali, amministrative e tecniche, ma anche psicologiche, sociologiche, comunicative e antropologico-culturali connesse e implicate dall'attività che si svolge. Non occorre sottolineare l'importanza dell'iniziativa: formare alla conoscenza della nonviolenza e addestrare alle sue modalità operative tutti gli appartenenti alle cinque polizie statali, a tutte le polizie comunali e alle altre forze di polizia locali è di grande utilità, giacché metterebbe a disposizione degli operatori dell'ordine pubblico risorse teoriche e pratiche coerenti ed efficaci e aiuterebbe a prevenire abusi inammissibili; il tutto, peraltro, senza alcun aggravio di spesa per le casse dello Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Norme di principio).*

1. Nell'ambito dell'istruzione, della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale delle Forze di polizia indicate all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, svolti mediante programmi e attività didattiche coerentemente ispirati ai valori della Costituzione, con particolare riferimento agli articoli 2 e 27, e ai principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sono incluse anche attività didattiche volte alla conoscenza e all'addestramento all'uso delle risorse della nonviolenza.

## ART. 2.

*(Direttive del Ministro dell'interno).*

1. Il Ministro dell'interno, nelle sue attribuzioni di responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di autorità nazionale di pubblica sicurezza, impartisce annualmente le direttive generali per le attività di istruzione, formazione e aggiornamento svolte dal sistema degli istituti e delle accademie delle Forze di polizia, introducendo le metodologie didattiche più idonee ad elevare la conoscenza e l'uso dei valori, delle tecniche, delle modalità di servizio e delle strategie della nonviolenza.

2. Il Ministro dell'interno fissa, inoltre, gli obiettivi generali da raggiungere sia annualmente che nell'intero ciclo di istruzione, vigila sugli indirizzi didattici e verifica la qualità degli interventi formativi realizzati relativamente alla promozione della coscienza civica e al rigoroso apprendimento di una deontologia

professionale conforme alle funzioni difensive e nonviolente delle Forze dell'ordine.

3. Il Ministro dell'interno fissa la durata obbligatoria dei corsi di istruzione per le varie qualifiche del personale di nuova assunzione in servizio.

4. Il Ministro dell'interno si avvale della consulenza di docenti e di ricercatori esperti in materia di formazione alla nonviolenza e dei responsabili delle strutture formative e addestrative operanti presso le Forze dell'ordine, sia per l'approntamento della specifica normativa che per la qualificazione dei docenti.

#### ART. 3.

*(Relazione annuale sulle attività di istruzione, formazione e aggiornamento professionale).*

1. Il Ministro dell'interno trasmette annualmente alle Camere una particolareggiata relazione sull'attività svolta dal sistema degli istituti di istruzione delle Forze di polizia, nella quale sono esposti gli obiettivi didattici formulati all'inizio dell'anno di gestione, gli indirizzi seguiti per il miglioramento continuo della preparazione professionale, i modelli di valutazione adottati per la programmazione scientifico-didattica per la verifica dei risultati, i risultati raggiunti, sia in termini di preparazione del personale delle Forze di polizia di ogni ordine e grado, sia in termini di miglioramento qualitativo delle metodologie e delle tecniche di insegnamento, comprese metodologie di servizio nonviolento, gli obiettivi didattici per l'anno successivo e i programmi di studio e di ricerca previsti a supporto dell'attività degli istituti stessi e del miglioramento continuo della qualità dei *curricula* formativi.

2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

ART. 4.

*(Clausola di invarianza finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0027040\*